

Regolamento per lo svolgimento delle sedute della commissione straordinaria del comune di Barrafranca in modalità telematica

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Barrafranca con i poteri del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audio-conferenza da remoto.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Commissione con i poteri della Giunta Comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le deliberazioni ed i relativi verbali di seduta della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale sono soggette alla pubblicità legale prevista dalla normativa vigente in materia, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei provvedimenti e dei relativi documenti allegati, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di Barrafranca;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti la Commissione;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Commissione con i poteri della Giunta e, ove necessario, con quelli del Consiglio Comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la piena interoperatività con il software gestionale degli atti amministrativi, che garantisca la tracciabilità, mediante verbalizzazione delle riunioni, l'acquisizione nonché conservazione dei *files* dei lavori;
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente della Commissione concorda con gli altri componenti la Commissione, senza alcuna formalità, le sedute del Consiglio o della Giunta. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale ed, eventualmente, il vice Segretario che si preoccupa di inviare in discussione l'ordine del giorno della seduta, secondo le indicazioni date dal Presidente.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Commissione, del Segretario Comunale e/o dei funzionari competenti per materie oggetto di trattazione nonché dei soggetti sovraordinati (di cui all'art. 145 Tuel), qualora invitati.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. I componenti dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza devono assicurare che il loro impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Componente od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche della Commissione con i poteri del Consiglio o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video, l'identità degli intervenuti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in videoconferenza della Commissione con i poteri del Consiglio comunale si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente un funzionario dell'Ente, che curi la gestione amministrativa della seduta e la formazione informatica degli atti a mezzo del software gestionale in uso e, qualora possibile, del Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori della Commissione sono regolati dal relativo Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procederà in altra seduta.
4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la condivisione con gli altri Componenti e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute della Commissione con i poteri del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. I Componenti della Commissione intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere verificato la validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta ovvero sia necessaria la presenza di tutti i componenti per la valida prosecuzione della seduta.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Componente che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
3. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per garantire le condizioni minime di cui ai superiori punti la seduta verrà aggiornata per potersi svolgere in presenza.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta può sostituire, se espressamente disposto dal Presidente, la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, all'interno del provvedimento; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13

Sedute della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le convocazioni alle relative sedute possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la piena speditezza dei lavori e l'informazione dell'interessato sulla data e sugli argomenti da trattare.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta, da effettuarsi soltanto in ipotesi di espressa disposizione del Presidente della Commissione, possono riguardare esclusivamente i componenti della Commissione, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come gli incaricati ex art.145 Tuel) che partecipano alle sedute ed, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti della Commissione.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per la particolare natura del presente atto, volto a disciplinare il funzionamento di un organo di gestione straordinaria, quale è la Commissione Straordinaria, il presente regolamento costituisce una atto regolamentare distinto dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio

Comunale. Lo stesso, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto.

2. Il presente atto integra organicamente quanto già previsto nel provvedimento n.1 del 6.05.2021 della Commissione Straordinaria, avente ad oggetto: *“Funzionamento della Commissione”*.